



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO - LEGGE 17 ottobre 2018 n.133

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visti i presupposti di necessità ed urgenza di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183 ed all'articolo 12 della Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n.184 e più precisamente:

- *la necessità, come da richiesta anche pervenuta dalle parti sociali, di differire i termini di presentazione della dichiarazione e del pagamento dell'imposta straordinaria sui patrimoni immobiliari e mobiliari di cui al Decreto Delegato 25 giugno 2018 n. 71 al fine di consentire ai contribuenti anche attraverso i soggetti delegati la compilazione delle dichiarazioni e il pagamento dell'imposta dovuta;*
- *l'urgenza di apportare al più presto tali modifiche, stante l'approssimarsi delle scadenze dei termini previsti nel succitato Decreto Delegato n.71/2018;*

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.2 adottata nella seduta del 15 ottobre 2018;

Visto l'articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 9, comma 1, e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto-legge:

DIFFERIMENTO DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE E DEL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA STRAORDINARIA SUI PATRIMONI IMMOBILIARI E MOBILIARI DI CUI AL DECRETO DELEGATO 25 GIUGNO 2018 N. 71

Art.1

1. Il comma 1, dell'articolo 5, del Decreto Delegato 25 giugno 2018 n.71 è così sostituito:

“1. L'imposta è autoliquidata dal soggetto passivo, il quale provvede al relativo pagamento entro il 30 novembre 2018 sulla base del prospetto trasmesso dall'Ufficio Tecnico del Catasto, con l'importo dell'imposta dovuta, che dovrà pervenire entro il 15 settembre 2018.”.

Art.2

1. Il comma 9, dell'articolo 11, del Decreto Delegato n.71/2018 è così sostituito:

“9. La dichiarazione del soggetto passivo deve essere compilata in via telematica e trasmessa entro il 30 novembre 2018 secondo le istruzioni fornite dall'Ufficio Tributario. E' esonerato dalla

presentazione della dichiarazione il soggetto passivo che detiene solamente attività finanziarie assoggettate all'addebito previsto al comma 6.”.

Art.3

1. Il comma 10, dell'articolo 11, del Decreto Delegato n.71/2018 è così sostituito:

“10. L'imposta è autoliquidata dal soggetto passivo, il quale provvede al relativo versamento entro il 30 novembre 2018, salvo quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 6.”.

Art.4

1. Il comma 8, dell'articolo 12, del Decreto Delegato n.71/2018 è così sostituito:

“8. La dichiarazione deve essere compilata in via telematica e trasmessa entro il 30 novembre 2018 secondo le istruzioni fornite dall'Ufficio Tributario.”.

Art.5

1. Il comma 9, dell'articolo 12, del Decreto Delegato n.71/2018 è così sostituito:

“9. L'imposta è autoliquidata dal soggetto passivo, il quale provvede al relativo versamento entro il 30 novembre 2018, salvo quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 6.”.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 17 ottobre 2018/1718 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI
Mirco Tomassoni – Luca Santolini

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Guerrino Zanotti